



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1768/2013, presentata da Ria Martakis, cittadina greca, sulla legalità della concessione di prestiti bancari in franchi svizzeri in Grecia

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede se è legale concedere prestiti bancari in franchi svizzeri in Grecia, in particolare laddove la banca in questione non disponeva di personale formato che potesse informare i futuri mutuatari circa il prodotto d'investimento in questione. Chiede altresì orientamenti sul modo in cui mettersi al sicuro dalle misure adottate dalle banche, dal momento che l'importo del prestito in questione è troppo elevato a causa delle costanti fluttuazioni del tasso di cambio tra l'euro e il franco svizzero e poiché ora fa fronte a difficoltà finanziarie.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 giugno 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

"Osservazioni della Commissione"

Durante il periodo 2007/2008 non esisteva alcun quadro legislativo sui prestiti ipotecari a livello dell'UE. Il 1° marzo 2001, la Commissione ha tuttavia pubblicato una raccomandazione sull'informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione. Le linee guida contenute nella raccomandazione sono state approvate sotto forma di un codice volontario di condotta tra il settore dei crediti ipotecari e i gruppi di consumatori. Detto codice non conteneva un

riferimento specifico ai prestiti in valuta estera e non era vincolante per gli istituti di credito. Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione non può trarre conclusioni circa il grado di rigore con cui il codice volontario è stato seguito dai singoli istituti di credito durante il periodo 2007/2008. A giudizio della Commissione, l'utilizzo del codice volontario da parte degli istituti finanziari in Grecia è stato sostanziale. La presunta negligenza delle banche greche nel non informare con accuratezza i loro clienti in merito ai potenziali rischi inerenti alla valuta estera, pertanto, deve essere valutata anche alla luce della legislazione greca applicabile al tempo.

A marzo 2011, la Commissione ha proposto una direttiva sul credito ipotecario, poi adottata il 4 febbraio 2014. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva 2014/17/UE nell'ordinamento nazionale entro e non oltre il 21 marzo 2016. La direttiva introduce misure trasversali applicabili a tutte le tipologie di crediti ipotecari, per esempio disposizioni di alto livello in materia di retribuzione onde evitare un'assunzione eccessiva di rischi, obblighi in materia di conoscenze e competenze per il personale, nonché la comunicazione delle pertinenti informazioni ai consumatori prima della conclusione del contratto di credito (PIES, Prospetto informativo europeo standardizzato)¹. Il testo include inoltre specifiche disposizioni sui crediti a tasso variabile e il mutuo in valuta estera. L'articolo 23 stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché, se il contratto di credito si riferisce a un prestito in valuta estera, sia messo a punto un quadro regolamentare adeguato che assicuri che il consumatore abbia il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa a determinate condizioni oppure che esistano altri meccanismi volti a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto. Gli altri meccanismi potrebbero essere, per esempio, massimali o anche avvertimenti, a condizione che siano sufficienti per limitare il rischio legato al tasso di cambio. Per motivi di certezza giuridica e come indicato all'articolo 43, le disposizioni della direttiva sul credito ipotecario non si applicheranno tuttavia ai contratti di credito in essere prima del 21 marzo 2016.

Il 21 settembre 2011, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha rivolto una raccomandazione² a tutte le autorità nazionali competenti affinché facessero fronte ai rischi sistemici derivanti da un eccesso di prestiti in valuta estera. Nella sua relazione di seguito³ e sulla base delle informazioni ricevute, il CERS ha ritenuto la Grecia pienamente conforme.

Per quanto riguarda la direttiva 2005/29/CE, le sue disposizioni in realtà obbligano i professionisti a presentare in modo chiaro, intellegibile e tempestivo le informazioni rilevanti di cui i consumatori hanno bisogno per assumere una decisione d'acquisto consapevole, per esempio le principali caratteristiche del prodotto o il servizio offerto, compresi i rischi e i

¹ Il prospetto precontrattuale PIES sostituisce il codice di condotta europeo per i prestiti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

² HYPERLINK "<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:342:0001:0047:it:PDF>."

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:342:0001:0047:it:PDF>.

³ HYPERLINK

"http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2013/ESRB_2013_2.en.pdf?e48c0195897f850f84879712ce2f2cf7"

http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2013/ESRB_2013_2.en.pdf?e48c0195897f850f84879712ce2f2cf7 La Grecia è stata valutata pienamente conforme riguardo a 2 delle 7 raccomandazioni. Quanto alle restanti 5, l'autorità nazionale competente ha fornito spiegazioni sufficienti per giustificare l'assenza di azioni in merito. I dati per la relazione di seguito sono stati forniti dalle autorità nazionali competenti; tuttavia, sono stati analizzati da un gruppo di lavoro con rappresentanti di più paesi e sulla base di criteri identici.

risultati da attendersi dal suo utilizzo.

La comunicazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE¹ e la relazione che l'accompagna², adottate il 14 marzo 2013, identificano i settori fondamentali, incluso quello dei servizi finanziari, in cui occorrerebbe migliorare l'attuazione. Le azioni prioritarie includono un ulteriore sviluppo del documento di orientamento del 2009, ampliando e organizzando seminari tematici con le autorità responsabili in aree di interesse chiave per i consumatori.

Inoltre, la Commissione ha recentemente avviato una campagna di sensibilizzazione al fine di accrescere la conoscenza generale sia dei diritti dei consumatori sia delle possibilità di attuazione in vari settori. Questa campagna interesserà diversi Stati membri, Grecia compresa.

Conclusioni

La Commissione europea non ha poteri attuativi in relazione agli operatori economici che potrebbero aver violato il diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori né può valutare i singoli casi tra consumatori e professionisti individuali, il che spesso richiede la valutazione dei fatti.

La firmataria è pertanto invitata a rivolgersi all'autorità greca competente, il ministero dello Sviluppo e della competitività, al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo e della competitività
Direzione generale per la politica e tutela dei consumatori
Kaniggos Sq.
GR-10181 Atene
Telefono: +30 210 3801507
Fax: +30 210 3841832
E-mail: info@efpolis.gr
HYPERLINK "<http://www.efpolis.gr>" www.efpolis.gr

Per ricevere un'adeguata consulenza legale in merito alle azioni che potrebbe intraprendere per tutelare i suoi diritti individuali, la firmataria può contattare un'associazione dei consumatori. L'elenco delle associazioni nazionali dei consumatori in Grecia può essere reperito all'indirizzo seguente e selezionando il paese d'interesse:

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm"

¹ "Raggiungere un livello elevato di tutela dei consumatori - Rafforzare la fiducia nel mercato interno"
COM(2013)0138 final.

² COM(2013)0139 final.